

REGOLAZIONE FINANZIARIA E INNOVAZIONE

GLI OPERATORI DEL MERCATO BANCARIO E FINANZIARIO 1

Lezione del 18.3.2020

Dalla specializzazione alla banca universale

- Sistema *bank oriented*
- La legge bancaria del 1936:
- Aziende di credito: raccolta del risparmio a breve termine (fino a 18 mesi)
- Istituti di credito: raccolta a medio e lungo termine
- Differenza per normativa applicabile (es., enti pubblici) e funzioni (es. credito fondiario, edilizio)
- L. 30.7.1990, n. 218 (legge Amato): privatizzazione delle banche pubbliche. D.lgs. 17.5.1999, n. 153.
- D.lgs. 14.12.1992, n. 481 di recepimento della II direttiva banche (89/646): fine della segmentazione operativa e strutturale; principio dell'*home country control* e del mutuo riconoscimento
- TUB: passaggio alla despecializzazione e alla **banca universale**
- Critiche al modello di banca universale

Ammodernamento del sistema finanziario

- L. 7.6.1974, n. 216: istituzione della CONSOB
- L. 23.3.1983, n. 77 : fondi comuni di investimento mobiliare
- L. 2.1.1991, n. 1: legge sulle SIM
- L. 5.7.1991, n. 197: legge antiriciclaggio: Disciplina degli intermediari finanziari non bancari
- L. 7.3.1996, n. 108: mediatori creditizi
- D.l.s. 24.2.1998, n. 58, TUF: l'Intermediario polifunzionale
- L. 30.4.1999, n. 130: società di cartolarizzazione
- Direttiva 2002/87, d.lgs. 30.5.2005, n. 142: i conglomerati finanziari

LA VIGILANZA

PLURALISMO AUTORITATIVO DI VERTICE

- Dalla vigilanza strutturale (legge bancaria del 1936) a quella prudenziale (TUB)
- Superamento della vigilanza per soggetti
- Vigilanza trasversale e sistema integrato
- Banca d'Italia: stabilità
- Vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva
- Consob: trasparenza e correttezza dei soggetti vigilati
- Antitrust: concorrenza
- DIFFERENZIATI LIVELLI DI CONTROLLO IN FUNZIONE AL LIVELLO POTENZIALE DI RISCHIO DEGLI OPERATORI

L'ORDINAMENTO BANCARIO NAZIONALE e LE AUTORITA' CREDITIZIE

- **Art. 2 TUB:** Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
 - * Nesso fra attività di vigilanza e obiettivi politici: atti di indirizzo politico volti a fissare le finalità essenziali dell'ordinamento. Art. 95 Cost.: "Unità di indirizzo politico"
- **Art. 3 TUB:** Ministro dell'economia e delle finanze (MEF)
- **Art. 4 TUB:** Banca d'Italia (BI)
- L'ordinamento finanziario europeo: BCE e procedimenti comuni (*rinvio*)

L'attività bancaria

- **Art. 47 Cost.**
- **ART. 10 TUB (d.lgs. 385/93)**
- Attività di impresa riservata
- raccolta del risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito.
- Attività connesse e strumentali
- **Art. 5 TUB:** finalità vigilanza

L'attività finanziaria

- **Art. 1 TUF (d. lgs. 58/1998)**
 - Servizi e attività di investimento
 - Banche e SIM
 - Prestazione di servizi e attività di investimento
 - Gestione collettiva del risparmio
 - SGR – GEFIA(Società autorizzata alla gestione di FIA)
 - Gestione di OICR e dei relativi rischi
 - **art. 5 TUF:** finalità vigilanza

L'attività assicurativa

- **Art. 1882 cc.**
- Assicurazione: Assumere il rischio di un altro soggetto a fronte del pagamento di un premio
- Riassicurazione:
 - Assumere e gestire rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione
- Intermediazione assicurativa:
 - presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività'
- **art. 3 Cod. Ass.** (d.lgs. n. 209/2005): finalità vigilanza
Profili comuni: predeterminazione legislativa della nozione e dei confini
- Riserva di attività
- Intervento pubblico di controllo

LE BANCHE

- **Art. 14 TUB:**

- Requisiti per l'**autorizzazione:**

forma giuridica

capitale versato \geq a quello determinato dalla bi (10 milioni di euro per le banche costituite in forma di s.p.a., per le banche popolari; 5 milioni di euro per le banche di credito cooperativo (Dsp. Bi, 29.4.2019)

sede e direzione generale in italia

adeguato programma di attivita'

requisiti di idoneità di coloro che hanno funzioni di amministrazione, direzione e controllo ex art. 26 TUB (professionalita', onorabilita', indipendenza, correttezza e competenza, tempo necessario all'espletamento dell'incarico, Decreto MEF, rinvio)

Sana e prudente gestione

BCE su proposta BI

Le banche cooperative

Artt. 28- 37 ter TUB

Artt. 29- 32 TUB: popolari

Artt. 33-37 *ter* TUB: banche di credito cooperativo

Art. 45 Cost.

Funzione sociale della cooperazione: mutualità e gestione di servizio

Speculazione privata

Rapporto associativo. Elemento personale

Decentramento democratico del potere di organizzazione e gestione

Artt. 2511- 2545 *octiesdecies* c.c. (tit. VI: delle soc. coop.)

D.lgs.17.1.2003, n. 6 (Riforma del diritto societario):

- 1) soc. coop. a mutualità prevalente
- 2) Soc. coop. diverse

La mutualità prevalente

Diversa origine

Banche in forma spa: proprietà

Cooperative: consenso

Popolari: mutualità strutturale

BCC: mutualità funzionale (art. 45 Cost.)

Principi

- Voto capitario
- Porta aperta

La prevalenza

Art. 28, comma 2 *bis*, TUB:

* requisiti ex art. 2514 c.c.

* operatività prevalente ex art. 35 TUB (BCC): BI: più del 50% dell'attività di rischio è destinato ai soci (lato attivo)

Art. 2512 c.c.

La riforma delle banche cooperative

POPOLARI

D.l. 24.1.2015, n. 3, convertito con l. 24.3.2015, n. 33, trasfuso nel TUB

BCC:

d.l. 14.2.2016, n. 18, convertito con emendamenti in l. 8.4.2016, n. 46

- Obiettivi: maggiore patrimonializzazione (d.l. 3/2015) e integrazione
- *Moral suasion* di UE, BCE e BI
- **D.l. n. 142/2019:** proposta di emendamenti (accantonati): BCC non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare, in alternativa alla costituzione del GBC, sistemi di tutela istituzionale (IPS), ex 113, par. 7, del Reg. n. 575/2013.

Le banche popolari

Nuovo art. 29 TUB

Forma: soc. coop. per azioni a r.l.

- Attivo non superiore a 8 miliardi
- Superamento del limite: convocazione dell'assemblea ed entro 1 anno, riduzione o trasformazione in spa o liquidazione o provvedimenti della BI
- Valore azioni: non inferiore a 2 euro
- Possesso azionario: max 1% capitale sociale
- Numero soci: minimo 200
- Almeno il 10% degli utili netti a riserva legale
- Dubbi di legittimità della legge. Artt. 41, 45, 77, 117 Cost.

Le banche di credito cooperativo

L'autoriforma: *moral suasion* di BI e UE agli appartenenti al sistema Federcasse, organo rappresentativo della categoria

- Principio dell'appartenenza al gruppo
- Razionalizzazione sistemica: aggregazione fisiologica e indiretta
- Problemi di *governance*. *La riforma del decreto del MEF sui requisiti aziendali*
- Peggioramento della qualità dei prestiti

Strumenti: gruppo o Sistema di tutela istituzionale (IPS)

Art. 34, c 2. Il localismo

Residenza e operatività nel territorio di competenza della banca

Territorialità: zona di competenza fissata negli Statuti

La vicinanza al territorio. Banche di comunità

La riforma del 2016

d.l. 14.2.2016, n. 18 . Il gruppo bancario cooperativo.

Art. 37 bis TUB

Art. 2545 septies c.c.: gruppo cooperativo paritetico

- 1) Adesione al gruppo bancario cooperativo condizione per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività (**art. 33, commi 1 bis e ter, TUB**)
- 2) capogruppo sotto forma di spa e con patrimonio netto minimo 1 miliardo (**art. 37 bis, comma 1**)
- 3) partecipazione al gruppo maggioritaria da parte delle BCC aderenti al gruppo (**art. 37 bis**) con possibilità per la BI di fissare una soglia di partecipazione delle BCC alla capogruppo diversa da quella maggioritaria
- 4) poteri della capogruppo: contratto di coesione (**art. 37 bis, comma 3**)
- 5) Garanzia in solido fra capogruppo e banche aderenti, *cross guarantee scheme* (**art. 37 bis, comma 4**)

...segue

- 1) La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo"
 - 2) Valore azioni: non inferiore a 25 euro non superiore a 500 euro (Art. 33 TUB)
 - 3) Numero minimo dei soci: passa da 200 a 500 (art. 34)
 - 4) Possesso azionario max: passa da 50.000 euro a 100.000,00 (art. 34)
 - 5) Requisito per l'ammissione a socio, possibilità di fissare un numero minimo di azioni nello statuto (art. 34)
 - 6) Almeno il 70% degli utili netti a riserva legale (art. 37 TUB) Una quota di utili destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- Possibilità di **way out** per le banche che entro 60 gg. dall'entrata in vigore della legge, facciano istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. Conferimento allo Stato del 20% del patrimonio. Difficoltà applicative. Non esercitato

Critiche

- Perdita di autonomia delle singole BCC
 - Eccessivo potere della capogruppo
 - **Art. 37 bis:**
 - A) poteri di direzione, coordinamento, individuazione e attuazione indirizzi strategici
 - B) nomina, revoca, opposizione alla nomina degli organi di amministrazione e controllo
- Meramente formale il riferimento alla maggiore autonomia delle BCC virtuose (BCC che si trovano nelle classi meglio di rischio) **art. 37 bis, comma 3**